

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 3 maggio 2011, n. 099/Pres.

Regolamento per la concessione di contributi a sostegno della ricerca, dello sviluppo, dell'innovazione e del trasferimento tecnologico per lo sviluppo di sistemi per la mobilità individuale finalizzati alla riduzione di consumi e di emissioni, ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 11 agosto 2010 n. 14.

Articolo 1	Finalità
Articolo 2	Definizioni
Articolo 3	Requisiti dei beneficiari
Articolo 4	Requisiti dei progetti
Articolo 5	Durata dei progetti
Articolo 6	Proroghe dei termini di realizzazione dei progetti
Articolo 7	Misura del contributo
Articolo 8	Criteri di priorità e di valutazione
Articolo 9	Spese ammissibili
Articolo 10	Riparto delle risorse e bando
Articolo 11	Domanda di contributo
Articolo 12	Procedimento per l'approvazione dei progetti e la concessione del contributo
Articolo 13	Erogazione del contributo in via anticipata
Articolo 14	Rendicontazione
Articolo 15	Erogazione a consuntivo
Articolo 16	Modifiche dei progetti
Articolo 17	Revoca del contributo
Articolo 18	Vincolo di destinazione
Articolo 19	Cumulo con altri contributi
Articolo 20	Ispezioni e controlli a campione
Articolo 21	Rinvio
Articolo 22	Entrata in vigore

Art. 1
(Finalità)

1. Il presente regolamento definisce, i criteri e le modalità per la concessione di contributi previsti dall'articolo 16 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 (Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo), per la realizzazione di progetti di ricerca industriale, sviluppo sperimentale, innovazione e trasferimento tecnologico finalizzati allo sviluppo di sistemi per la mobilità individuale che non utilizzino carburanti destinati alla combustione e non producano emissioni di gas combustibili polveri, nonché allo sviluppo di sistemi con caratteristiche equivalenti aventi la funzione di ridurre consumi ed emissioni, non costituenti aiuti di Stato in conformità alla

“Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione” 2006/C 323/01.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:

- a) **RICERCA INDUSTRIALE:** ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Comprende la creazione di componenti di sistemi complessi necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi;
- b) **SVILUPPO SPERIMENTALE:** acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi. Tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale. Rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili. Costituiscono inoltre sviluppo sperimentale aiuti alla produzione e al collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non possano essere impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti;
- c) **INNOVAZIONE:** si intende:
 - 1) **innovazione del processo:** l'applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature e nel software). Non costituiscono innovazione cambiamenti o miglioramenti minori, l'aumento delle capacità di produzione o di servizio attraverso l'aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli già in uso, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dell'impianto, i cambiamenti derivanti puramente da cambiamenti di prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, le normali modifiche stagionali o altri cambiamenti ciclici, la commercializzazione di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;
 - 2) **innovazione organizzativa:** l'applicazione di un nuovo metodo organizzativo nelle pratiche commerciali, nell'organizzazione del luogo di

lavoro o nelle relazioni esterne. Non costituiscono innovazione i cambiamenti nelle pratiche, nell'organizzazione del luogo di lavoro, nelle relazioni esterne che si basano su metodi organizzativi già utilizzati nelle imprese, i cambiamenti nelle pratiche commerciali, le fusioni e le acquisizioni, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dell'impianto, i cambiamenti derivanti puramente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, le normali modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici e la produzione di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;

- d) **TRASFERIMENTO TECNOLOGICO:** il trasferimento di conoscenze e di tecnologie di carattere non economico tra soggetti che realizzano innovazione e soggetti che utilizzano l'innovazione al fine di favorirne l'acquisizione e la circolazione. Affinché il trasferimento possa ritenersi di carattere non economico devono verificarsi entrambe le seguenti condizioni:
- 1) tutti i redditi provenienti dalle attività di trasferimento sono reinvestiti nelle attività principali dei beneficiari;
 - 2) il trasferimento è di natura interna, quando la gestione della conoscenza dei beneficiari è svolta o da un dipartimento oppure dall'affiliata di un beneficiario o congiuntamente con altri beneficiari, ovvero, di natura esterna. Nel caso in cui il trasferimento tecnologico sia di natura esterna, l'attività può ritenersi di carattere non economico qualora il soggetto beneficiario dimostri di aver svolto l'attività di trasferimento tecnologico a favore di un destinatario finale a titolo gratuito e di non avere ricevuto alcun vantaggio economico in quanto il finanziamento ricevuto per tale attività è stato integralmente trasmesso al destinatario finale. In tal caso il soggetto beneficiario è tenuto ad applicare le disposizioni relative agli aiuti di stato nei confronti del destinatario finale. Le attività di natura esterna per le quali il soggetto beneficiario riceve una remunerazione appropriata per le stesse e applica i normali prezzi di mercato sono considerate attività di natura economica e pertanto non ammissibili a finanziamento;
- e) **SEDE:** la sede principale o unità locale in cui si svolge in modo effettivo e continuativo l'attività oggetto del contributo;
- f) **COLLABORAZIONE:** la situazione, oggetto di uno specifico accordo contenente quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, in cui due o più partner, dei quali almeno uno appartenente ai beneficiari previsti dall'articolo 3, partecipano alla concezione del progetto, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi ed i risultati. Il subappalto non è considerato come una collaborazione effettiva;
- g) **PROGETTI CONGIUNTI:** progetti presentati, in collaborazione con imprese, enti pubblici territoriali, altri soggetti diversi dai beneficiari, da almeno due beneficiari previsti dall'articolo 3, comma 1, che intendano costituire un'associazione temporanea di scopo;
- h) **COFINANZIAMENTO:** costo afferente al progetto non oggetto di contributo. La collaborazione di soggetti diversi dai beneficiari è sempre considerata prestata a titolo di cofinanziamento. Il cofinanziamento può essere in denaro o in natura;
- i) **ATTIVITÀ ECONOMICA:** un'attività consistente nell'offerta di beni e servizi su un dato mercato;

- j) SISTEMI PER LA MOBILITÀ INDIVIDUALE: mezzi o insieme di mezzi appartenenti alle tipologie di cui all'articolo 2 della legge regionale 11 agosto 2010 n. 14, ad uso privato, destinati allo spostamento di persone;
- k) UNIVERSITÀ REGIONALI: Università degli Studi di Trieste, Università degli Studi di Udine e Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (S.I.S.S.A.) di Trieste;
- l) ORGANISMI DI RICERCA: soggetto, quale un'università o un istituto di ricerca, indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nel diffonderne i risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie. Tutti gli utili sono interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento; le imprese in grado di esercitare un'influenza su simile ente, ad esempio in qualità di azionisti o membri, non godono di alcun accesso preferenziale alle capacità di ricerca dell'ente medesimo né ai risultati prodotti.

Art. 3

(Requisiti dei beneficiari)

1. Possono beneficiare dei contributi i seguenti soggetti:

- a) Università regionali;
- b) Organismi di ricerca.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono beneficiare dei contributi in forma individuale o in forma congiunta, in quest'ultimo caso attraverso la costituzione di un'associazione temporanea di scopo mediante la stipula di atto pubblico o scrittura privata autenticata avente ad oggetto un contratto di mandato speciale con rappresentanza.

3. Limitatamente agli organismi di ricerca di cui al comma 1 lett. b), i beneficiari devono possedere i seguenti requisiti:

- a) avere quale finalità principale lo svolgimento di attività di ricerca scientifica, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e la diffusione dei risultati mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie;
- b) reinvestire tutti gli utili interamente nelle attività di ricerca, nella diffusione dei risultati della stessa o nell'insegnamento;
- c) non svolgere attività economica consistente nell'offerta di beni e servizi sul mercato;
- d) avere sede principale o unità locale nella Regione Friuli Venezia Giulia;
- e) non trovarsi in stato di scioglimento o di liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali.

4. In deroga a quanto previsto dal comma 3, lettera c), possono beneficiare dei contributi, limitatamente alle attività non economiche, i soggetti svolgenti anche attività di natura economica purché, per evitare sovvenzioni incrociate dell'attività economica, siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) le attività economiche e non economiche devono essere chiaramente distinte;

- b) i costi relativi alle attività economiche e non economiche devono essere chiaramente distinti;
- c) i finanziamenti relativi alle attività economiche e non economiche devono essere chiaramente distinti.

Art. 4
(*Requisiti dei progetti*)

1. Sono finanziabili i progetti riguardanti:

- a) la ricerca industriale;
- b) lo sviluppo sperimentale;
- c) l'innovazione;
- d) il trasferimento tecnologico.

2. I progetti di cui al comma 1 devono altresì possedere i seguenti requisiti:

- a) essere realizzati in collaborazione con almeno un'impresa;
- b) essere realizzati, per almeno il 70 per cento delle attività previste, sul territorio regionale. La percentuale di attività svolta sul territorio regionale si misura sul costo totale del progetto;
- c) essere almeno parzialmente cofinanziati dai collaboratori.

3. Gli enti pubblici territoriali e altri soggetti diversi dai beneficiari di cui all'articolo 3 possono collaborare nella realizzazione del progetto.

4. La collaborazione di cui al comma 2, lettera a) deve rispettare almeno una delle seguenti condizioni:

- a) i risultati che non fanno sorgere diritti di proprietà intellettuale possono avere larga diffusione ed il beneficiario è titolare di tutti i diritti di proprietà intellettuale sui risultati ottenuti dalla sua attività di ricerca, sviluppo e innovazione. Per titolare di tutti i diritti si intende che il beneficiario gode pienamente dei vantaggi economici derivanti da detti diritti di cui mantiene il pieno godimento, in particolare il diritto di proprietà e il diritto di concedere licenze. Queste condizioni possono essere soddisfatte anche se il beneficiario decide di stipulare ulteriori contratti relativi a detti diritti compreso, in particolare, il diritto di cederli in licenza al suo partner nel progetto di collaborazione;
- b) il beneficiario riceve dai partner in collaborazione un compenso equivalente al prezzo di mercato per i diritti di proprietà intellettuale derivanti dall'attività dallo stesso svolta nell'ambito del progetto e che sono trasferiti alle imprese partecipanti. Il contributo dei partner in collaborazione ai costi del beneficiario sarà dedotto da tale compenso. Per compenso equivalente al prezzo di mercato per i diritti di proprietà intellettuale si intende il compenso per il pieno vantaggio economico derivante da tali diritti. Tale condizione si ritiene soddisfatta se il beneficiario, in qualità di venditore, negozia per ottenere il massimo beneficio al momento della conclusione del contratto;
- c) tutti i diritti di proprietà intellettuale sui risultati delle attività di RSI, così come i diritti di accesso a tali risultati, sono attribuiti ai vari partner della collaborazione e rispecchiano adeguatamente i loro rispettivi interessi, partecipazione ai lavori e contributi finanziari e di altro tipo al progetto.

5. La collaborazione progettuale di cui al comma 2, lettera a) e di cui al comma 3 deve risultare da uno specifico accordo riguardante i rapporti intercorrenti tra i partner, che preveda l'impegno del collaboratore a fornire al beneficiario di cui all'articolo 3 la documentazione necessaria ai fini della rendicontazione della spesa. L'accordo deve altresì prevedere l'impegno a soddisfare almeno una delle condizioni di cui al comma 4.

6. I partner in collaborazione di cui al comma 3 in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 3, lettere b) c) non sono tenuti al rispetto delle condizioni previste dal comma 4.

Art. 5 *(Durata dei progetti)*

1. I progetti devono avere una durata compresa tra un anno e un triennio, pena l'inammissibilità ovvero la revoca del contributo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6.

2. I progetti sono avviati a partire dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda e comunque, pena la revoca della concessione, entro il termine di 120 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione della concessione del finanziamento. Non sono riconosciute le spese sostenute precedentemente alla data di presentazione della domanda di contributo.

3. L'avvio del progetto è comprovato dalla prima data della documentazione giustificativa dei costi sostenuti.

4. Contestualmente all'avvio delle attività progettuali e comunque entro il termine di quindici giorni, i beneficiari sono tenuti a dare comunicazione scritta della data di avvio.

Art. 6 *(Proroghe dei termini di realizzazione dei progetti)*

1. Eventuali richieste di proroga dei termini di realizzazione del progetto di cui all'articolo 5 sono debitamente motivate e presentate alla Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione, di seguito denominata Direzione, prima della scadenza dei termini stessi.

2. La Direzione si riserva, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, l'accoglimento della predetta istanza. I termini sono sospesi in caso di richiesta di chiarimenti o documentazione integrativa necessaria ai fini della concessione della proroga.

3. La proroga dei termini di realizzazione del progetto comporta l'automatica proroga dei termini per la presentazione della documentazione a rendiconto.

4. In caso di accoglimento dell'istanza di proroga il beneficiario è tenuto, pena la revoca della concessione della proroga, a modificare il termine di scadenza della eventuale garanzia fideiussoria richiesta per l'erogazione dell'anticipo, in modo tale che la garanzia abbia validità fino a nove mesi dopo la scadenza dei nuovi termini di rendicontazione del progetto.

5. In caso di mancato accoglimento dell'istanza di proroga, ovvero di presentazione della stessa oltre il termine sopra definito, sono comunque riconosciuti i costi ammessi sostenuti fino al termine di durata progettuale originariamente stabilito, purché il soggetto beneficiario si impegni formalmente a completare il progetto con altre risorse finanziarie, fermo restando l'obbligo della presentazione della documentazione a rendiconto ai sensi dell'articolo 14.

Art. 7

(Misura del contributo)

1. Il contributo è concesso nella misura del 70 per cento della spesa ammissibile. La misura percentuale decresce in presenza di eventuale cofinanziamento superiore al 30 per cento della spesa ammissibile.

2. Il contributo non può in ogni caso superare il limite massimo di euro 250.000,00.

3. La misura del contributo è determinata dalla spesa ammissibile di cui all'articolo 9 al netto del cofinanziamento.

4. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti, il contributo, diversamente da quanto previsto dal comma 2, può essere concesso per un importo inferiore alla spesa ammessa, a condizione che il beneficiario assicuri la presenza di un'ulteriore quota di cofinanziamento proprio, dei collaboratori o di altri soggetti, a copertura del costo totale del progetto, secondo le modalità previste dall'articolo 12 commi 10 e 11.

Art. 8

(Criteri di priorità e di valutazione)

1. Ai fini della valutazione dei progetti e della formulazione della graduatoria sono stabiliti i seguenti criteri e punteggi:

- a) dichiarazione e dimostrazione delle prospettive di impatto sul territorio in termini di risultati attesi, fino ad un massimo di punti 30, riferiti a:
 - 1) nuove conoscenze finalizzate, nuovi prodotti, nuovi servizi, nuovi processi e metodi di lavoro misurabili in termini di vantaggi rispetto allo stato dell'arte, fino ad un massimo di punti 10;
 - 2) crescita di: conoscenza, immagine, motivazioni per ulteriori sviluppi, ritorni finanziari, occupazione, per i beneficiari e per i partner, fino ad un massimo di punti 10;
 - 3) miglioramento della qualità della vita, del lavoro, del benessere in termini di non utilizzo di carburanti destinati alla combustione, di non emissioni di

- gas combustibili, di riduzioni di consumi e di riduzione di emissioni nell'ambito dello sviluppo dei sistemi per la mobilità individuale, fino ad un massimo di punti 10;
- b) dichiarazione e dimostrazione della competenze in ordine al raggiungimento dei risultati attesi, misurabile in termini di curriculum del personale impiegato nel progetto, di analoghe attività già svolte con particolare riferimento a progetti UE e a progetti finanziati dall'industria o dalla Pubblica Amministrazione, di disponibilità a qualunque titolo di strutture tecnico-logistiche e di infrastrutture per la realizzazione del progetto, fino ad un massimo di punti 25 riferiti al beneficiario e ai partner;
 - c) numero di partecipanti al progetto, fino ad un massimo di punti 25, e eventuale sede delle imprese nella regione Friuli Venezia Giulia sulla base dei seguenti parametri:
 - 1) numero partecipanti in qualità di beneficiari fino ad un massimo di punti 5;
 - 2) numero imprese in collaborazione, fino ad un massimo di punti 10;
 - 3) presenza di imprese in collaborazione aventi sede nella regione Friuli Venezia Giulia, fino ad un massimo di punti 5;
 - 4) numero enti pubblici territoriali e altri soggetti diversi dai beneficiari in collaborazione fino a un massimo di punti 5;
 - d) grado del cofinanziamento dei collaboratori, fino ad un massimo di punti 15, sulla base dei seguenti parametri: punti 1 per ogni 2 per cento del cofinanziamento sul costo totale. In caso di percentuali di cofinanziamento costituenti frazioni, si applica il punteggio determinato dalla percentuale inferiore;
 - e) modalità di gestione degli aspetti riferiti alla proprietà intellettuale, in termini di definizione delle modalità di ripartizione dei diritti della proprietà intellettuale generati nell'ambito del progetto, di individuazione dei diritti di proprietà intellettuale detenuti dalle parti prima dell'avvio del progetto e necessari per la sua esecuzione o per la valorizzazione dei risultati, nonché di modalità di gestione dei risultati che non fanno sorgere diritti di proprietà intellettuale: fino a un massimo di punti 5.

2. In caso di progetti a parità di punteggio, l'ordine di graduatoria è determinato dall'applicazione successiva delle seguenti priorità:

- a) progetti che hanno ottenuto un punteggio maggiore nell'ambito del comma 1, lettera c) punto 2.;
- b) progetti che hanno ottenuto un punteggio maggiore nell'ambito del comma 1, lettera d);
- c) ordine cronologico di presentazione.

Art. 9

(Spese ammissibili)

1. Sono ammissibili a contributo le seguenti spese:

- a) spese di personale, interno ed esterno, in particolare spese per ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario, purché impiegati per il progetto. Per personale ausiliario si intende il personale, addetto a coadiuvare il personale svolgente attività di ricerca adibito al progetto, con mansioni non di responsabilità. Le spese per il

personale ausiliario non possono comunque superare il 20 per cento delle spese del personale. Le spese del personale interno ed esterno sono ammissibili nel rispetto dei principi generali di diretta riferibilità, di stretta inerenza e di proporzionalità delle spese rispetto all'attività finanziata;

- b) spese per strumenti e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto;
- c) spese per competenze tecniche e brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione, così come le spese per i servizi di consulenza e i servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività progettuali;
- d) spese generali supplementari derivanti direttamente dal progetto;
- e) altri costi d'esercizio, inclusi spese per materiali, forniture e prodotti analoghi, sostenuti direttamente per effetto dell'attività progettuale;
- f) spese relative alla concessione e al riconoscimento di brevetti e di altri diritti di proprietà industriale.

2. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è ammissibile solo se sostenuta dal beneficiario e se non è da questi recuperabile.

3. L'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è ammissibile esclusivamente in relazione alle retribuzioni del personale effettivamente adibito al progetto.

4. le spese progettuali sostenuti dai collaboratori di cui all'articolo 4 comma 3 non sono ammissibili a contributo.

5. Fermo restando le specificazioni fornite relativamente alle singole voci di spesa, le spese sostenute devono essere comprovati da fatture quietanzate o, ove ciò non risulti possibile, da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente. I predetti documenti devono essere inderogabilmente quietanzati entro il termine previsto per la chiusura del rendiconto di cui all'articolo 14 comma 1.

6. Per i progetti presentati congiuntamente in associazione temporanea di scopo, le spese potranno essere sostenute singolarmente dai rispettivi componenti dell'associazione, fermo restando che soggetto deputato a presentare il rendiconto relativo all'attività finanziata è il capofila. Nel caso in cui le spese vengano sostenute direttamente dai componenti dell'associazione temporanea di scopo, il capofila è tenuto a dimostrare il trasferimento del contributo ai componenti dell'associazione per un importo pari alle spese effettuate dai medesimi.

7. La documentazione giustificativa e probatoria delle spese sostenute, ivi compresa quella dei collaboratori, deve essere tenuta agli atti dai medesimi beneficiari, in quanto l'Amministrazione regionale può richiederne la presentazione in sede di controllo e verifica ispettiva. Nel caso di progetti congiunti le verifiche sono attuate presso il beneficiario capofila. Analoghe disposizioni sono previste per i collaboratori: le verifiche

sono attuate presso il capofila del progetto, in caso di progetti congiunti o presso il beneficiario nel caso di progetti individuali.

8. Le spese rientranti nelle tipologie di cui al comma 1 sono specificate nel bando di cui all'articolo 10 comma 3.

Art. 10
(Riparto delle risorse e bando)

1. Annualmente è stabilito, nell'ambito della disponibilità finanziaria, il riparto delle risorse da utilizzare:

- a) per il finanziamento dei nuovi progetti nell'annualità di riferimento;
- b) per il finanziamento dei progetti approvati ma non finanziati per carenza di risorse nelle due annualità precedenti, mediante scorrimento della graduatoria di cui all'articolo 12, comma 7. In caso di più graduatorie approvate nelle due annualità precedenti, è data priorità all'ultima graduatoria approvata.

2. Il riparto deve in ogni caso prevedere la destinazione prioritaria delle risorse al finanziamento dei progetti di cui al comma 1, lettera b).

3. Con decreto del Direttore centrale della Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione è approvato il bando in cui sono individuati per l'annualità di riferimento il termine iniziale e finale di presentazione delle domande, il numero massimo di domande presentabili da ciascun beneficiario e le modalità di presentazione delle stesse, sono specificate le spese di cui all'articolo 9, sono approvate la modulistica da utilizzare per la richiesta di contributo e le eventuali note esplicative.

Art. 11
(Domanda di contributo)

1. La domanda di contributo è presentata in conformità e nel rispetto di quanto previsto nel bando di cui all'articolo 10 comma 3 ed entro il termine dallo stesso indicato.

2. La domanda è sottoscritta dal legale rappresentante dei beneficiari e, in caso di progetti realizzati in forma congiunta, dal legale rappresentante di ogni beneficiario che intende costituirsi in associazione temporanea di scopo. La domanda può essere sottoscritta da soggetto munito di mandato e dei poteri di firma.

3. La domanda è corredata da copia dell'accordo di collaborazione di cui all'articolo 4, comma 4.

4. La domanda deve contenere:

- a) la denominazione o ragione sociale del richiedente o dei richiedenti con l'indicazione del legale rappresentante o del soggetto munito dei poteri di firma;

- b) la denominazione o ragione sociale dei soggetti in collaborazione, con l'indicazione del legale rappresentante o del soggetto munito di mandato e dei poteri di firma;
- c) nel caso di progetti congiunti, una dichiarazione di impegno alla costituzione di un'associazione temporanea di scopo entro il termine di 45 giorni dalla concessione, qualora la stessa non sia già stata costituita;
- d) la durata progettuale;
- e) l'ammontare del contributo richiesto;
- f) la dichiarazione in merito alla posizione fiscale del richiedente o dei richiedenti;
- g) l'eventuale richiesta di erogazione del contributo in via anticipata, ai sensi dell'articolo 13.

5. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) l'elaborato progettuale dal quale emergano con chiarezza gli elementi di cui all'articolo 8 posseduti dal progetto, gli obiettivi da raggiungere alla conclusione del progetto;
- b) un prospetto delle spese ammissibili del progetto con l'indicazione del cofinanziamento;
- c) l'accordo di collaborazione;
- d) l'atto costitutivo dell'associazione temporanea di scopo, in caso di progetti congiunti e se già esistente;
- e) la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3;
- f) la documentazione comprovante il mandato e i poteri di firma nel caso il sottoscrittore non sia il legale rappresentante;
- g) una dichiarazione attestante la presenza del cofinanziamento e l'indicazione del soggetto cofinanziatore.

6. Ai fini della determinazione del numero massimo di domande presentabili da ciascun beneficiario, si sommano sia le domande presentate a titolo individuale sia quelle congiunte, indistintamente come capofila o come partner associato.

7. Ogni domanda può contenere un solo progetto.

Art. 12

(Procedimento per l'approvazione dei progetti e la concessione del contributo)

1. La Direzione competente effettua l'istruttoria delle domande e della documentazione allegata.

2. In caso di necessità la Direzione richiede la documentazione integrativa o sostitutiva, da produrre entro i termini indicati dalla stessa, pena l'archiviazione.

3. La selezione dei progetti è effettuata dalla Direzione, previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4, mediante valutazione comparata sulla base dei criteri di cui all'articolo 8.

4. Per la valutazione comparata la Direzione può avvalersi dell'apporto consultivo della Direzione Centrale competente in materia di mobilità e trasporti nonché di esperti

esterni all'Amministrazione regionale, individuati secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

5. L'assenza di uno solo dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4 comporta l'esclusione del progetto.

6. Sono approvati i progetti ai quali è attribuito un punteggio pari almeno a 40 punti.

7. La graduatoria indica:

- a) i progetti approvati e finanziabili;
- b) i progetti approvati ma non finanziabili per carenza di risorse;
- c) i progetti non approvati e la relativa motivazione.

8. Il Direttore centrale approva la graduatoria con decreto da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione.

9. Il contributo è concesso secondo l'ordine di graduatoria, nei limiti delle risorse annue disponibili, con decreto del Direttore del Servizio competente, previo accertamento, nei casi previsti, circa l'insussistenza di cause ostative secondo la normativa antimafia e previa acquisizione, nel caso di prevista concessione di un contributo per un importo inferiore all'ammontare richiesto nella domanda, di una dichiarazione di impegno ad assicurare la presenza di una quota di cofinanziamento, a copertura del costo totale del progetto.

10. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti a coprire le spese ammissibili, il proponente può rideterminare il costo del progetto, purché la rideterminazione non sia superiore alla percentuale del 20% delle spese ammissibili.

11. I progetti sono finanziati fino ad esaurimento delle risorse nei limiti della disponibilità di bilancio in relazione al patto di stabilità e crescita e secondo quanto disposto dal decreto di cui all'articolo 10 comma 4.

12. Qualora si rendano disponibili risorse derivanti dagli accertamenti e dalle verifiche di cui al comma 9 nonché da revoche, annullamenti o rinunce ai contributi concessi, con apposito atto si procede allo scorrimento della graduatoria.

Art. 13

(Erogazione del contributo in via anticipata)

1. L'erogazione del contributo può avvenire in via anticipata in misura non superiore al settanta per cento delle spese ammesse.

2. Nel caso in cui sia stata costituita un'associazione temporanea di scopo, il contributo è erogato al soggetto capofila che provvederà al riparto tra i diversi soggetti costituitisi nell'associazione medesima sulla base di quanto previsto nell'atto costitutivo della stessa.

3. Per i soggetti rientranti nei casi di cui all'articolo 39 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso), l'anticipazione sul contributo è subordinata alla presentazione di fideiussione bancaria o assicurativa di importo pari alla somma da erogare maggiorata degli interessi ai sensi della legge regionale 7/2000 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso), e successive modifiche, ed a condizione che sia dimostrato lo stato di avanzamento dei lavori.

4. L'erogazione del contributo in via anticipata tiene conto dei limiti di disponibilità di bilancio, correlati al patto di stabilità e crescita.

Art. 14 (Rendicontazione)

1. Ai fini della rendicontazione degli incentivi, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge regionale 14/2010, i beneficiari devono presentare entro 120 giorni dalla conclusione del progetto, o nel diverso termine previsto dal decreto di concessione, una dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, sia esso dirigente ovvero responsabile di ufficio o di servizio, che attesti che l'attività, per la quale l'incentivo è stato erogato, è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione. A tale dichiarazione è allegato un prospetto riepilogativo delle spese complessivamente sostenute comprensive della quota cofinanziata, da cui si evince il rispetto dei vincoli e dei requisiti per l'ammissibilità delle spese previste dal presente regolamento.

2. Qualora dalla rendicontazione risultasse una maggiore spesa sostenuta, resta fermo l'ammontare del contributo determinato in fase di concessione. In caso di minore spesa il contributo viene proporzionalmente rideterminato.

3. Qualora dalla rendicontazione risultasse una spesa inferiore all'anticipazione già erogata i beneficiari sono tenuti alla contestuale restituzione della somma eccedente.

4. A rendiconto sono ammesse compensazioni tra le diverse tipologie di spese ammissibili previste nel regolamento, in caso di fisiologici scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di errori materiali nella compilazione del prospetto delle spese di cui all'articolo 11, comma 5, lettera b). Per fisiologici scostamenti si intendono le variazioni di spesa all'interno delle singole tipologie in misura non superiore al 5 % della spesa prevista e nei limiti di 20.000,00 euro.

5. È ammessa la richiesta motivata di proroga del termine di rendicontazione purché presentata prima della scadenza dello stesso.

6. In sede di rendicontazione sono inoltre indicati con dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del legale rappresentante dei beneficiari o di soggetto munito di poteri di firma, tutti gli altri contributi pubblici eventualmente ottenuti per le stesse finalità per le quali è stato concesso il contributo regionale, la cui sommatoria non deve superare complessivamente l'ammontare delle spese effettivamente rimaste a carico del

beneficiario. In caso contrario, il contributo regionale viene conseguentemente rideterminato.

Art. 15

(Erogazione a consuntivo)

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 14, commi 2 e 3, ai fini dell'erogazione del contributo o, nel caso di erogazione in via anticipata di cui all'articolo 13, del saldo dello stesso, i beneficiari sono tenuti a presentare il rendiconto e una relazione descrittiva dell'attività realizzata ed attestante il livello di raggiungimento degli obiettivi di impatto sul territorio di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), come individuati nel progetto allegato alla domanda di contributo.

2. Per la valutazione della relazione la Direzione potrà avvalersi dell'apporto consultivo della Direzione Centrale competente in materia di mobilità e trasporti nonché di esperti esterni all'Amministrazione regionale, individuati secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

3. Nel caso in cui sia stata costituita un'associazione temporanea di scopo, il contributo è erogato al soggetto capofila che provvederà al riparto tra i diversi soggetti costituitisi nell'associazione medesima sulla base di quanto previsto nell'atto costitutivo della stessa.

4. L'erogazione del contributo tiene conto dei limiti di disponibilità di bilancio, correlati al patto di stabilità e crescita.

Art. 16

(Modifiche dei progetti)

1. Le modifiche dei progetti approvati sono ammesse nei casi eccezionali e documentati di sopravvenuta impossibilità di realizzare il progetto in modo conforme a quanto originariamente programmato.

2. In ogni caso non sono ammesse modifiche sostanziali al progetto inizialmente presentato.

3. Per modifiche sostanziali si intendono le variazioni apportate al progetto tali da alterare significativamente gli obiettivi preposti all'attività finanziata, quali risultanti dalla documentazione sottoposta in sede di presentazione della domanda e da eventuali documenti presentati ad integrazione della medesima, nonché le variazioni che attengono ad aspetti oggetto di valutazione ai sensi dell'articolo 8.

4. L'istanza di modifica è corredata dal prospetto dei costi riformulato sulla base delle richieste di modifiche e sottoscritta dal legale rappresentante del beneficiario o, in caso di progetti realizzati in forma congiunta per cui sia stata costituita l'associazione temporanea di scopo, dal legale rappresentante del soggetto capofila.

5. Le modifiche sono ammesse a decorrere dal ricevimento della comunicazione di autorizzazione della Direzione, da adottare entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza. La Direzione si riserva la facoltà di ammettere le spese relative alle variazioni del progetto apportate prima della presentazione dell'istanza di modifica, a condizione che le modifiche siano autorizzabili ai sensi dei commi 1 e 2.

6. I nuovi eventuali costi indicati risultano comunque coerenti con il quadro generale di progetto.

7. L'autorizzazione di eventuali modifiche non determina in alcun caso l'aumento del contributo concesso.

8. Qualora la modifica progettuale comporti una minore spesa ammissibile rispetto a quello previsto dal progetto inizialmente presentato, la Direzione procede alla proporzionale rideterminazione del contributo concesso.

9. In caso di mancato accoglimento dell'istanza, sono comunque riconosciute le spese sostenute che non rientrano nella modifica dell'intervento, purché non si tratti di modifica sostanziale ai sensi del comma 3 ed a condizione che il beneficiario si impegni formalmente a completare il progetto con altre risorse finanziarie, fermo restando l'obbligo della presentazione della documentazione a rendiconto ai sensi dell'articolo 14.

Art. 17

(Revoca del contributo)

1. Il contributo concesso viene revocato nei seguenti casi:

- a) mancato conseguimento degli obiettivi riferiti al progetto;
- b) rinuncia del beneficiario;
- c) difformità nella realizzazione dal progetto originario che comporta una diversa valutazione del progetto rispetto ai criteri di selezione originariamente previsti, tale che il nuovo punteggio attribuibile al progetto risulti inferiore al punteggio attribuito all'ultimo progetto ammesso a finanziamento;
- d) mancato riscontro, in sede di verifiche o di accertamenti, dei requisiti di ammissibilità dichiarati;
- e) mancato rispetto dei termini di cui all'art. 5 commi 1 e 2;
- f) negli altri casi previsti dal Titolo III della legge regionale 7/2000.

2. La revoca del contributo comporta la restituzione delle somme erogate con le modalità previste dall'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

Art. 18

(Vincolo di destinazione)

1. Il soggetto beneficiario ha l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni mobili per tutto il ciclo di vita del progetto a decorrere dalla data indicata nel decreto di concessione.

Art. 19

(Cumulo con altri contributi)

1. I contributi di cui al presente regolamento possono essere cumulati con altri contributi e provvidenze pubblici, comunque denominati, nei limiti di cui all'articolo 14, comma 6.

Art. 20

(Ispezioni e controlli a campione)

1. La Direzione dispone ispezioni e controlli a campione, in conformità delle disposizioni organizzative interne a tal fine emanate dal Direttore centrale.

Art. 21

(Rinvio)

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applica la legge regionale 7/2000.

Art. 22

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.